COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

BERNARDI GUIDO ed altri: « Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate » (756);

RIDI e BOCCHI: « Limiti all'ammontare del risarcimento per la perdita od avaria delle merci trasportate » (2576);

POTÌ ed altri: « Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita od avaria delle cose trasportate » (2598) . . 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 5, 6

BERNARDI GUIDO, *Relatore f.f.* 3, 4, 5

BOCCHI FAUSTO 4

MELILLO SAVINO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 5

Votazione segreta:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Bernardi Guido ed altri: Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate (756); Ridi e Bocchi: Limiti all'ammontare del risarcimento per la perdita od avaria delle merci trasportate (2576); Potì ed altri: Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita od avaria delle cose trasportate (2598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bernardi Guido ed altri: « Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate »; Ridi e Bocchi: « Limiti all'ammontare del risarcimento per la perdita od avaria delle merci trasportate »; Potì ed altri: « Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita od avaria delle cose trasportate ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 12 giugno la discussione dei provvedimenti era stata rinviata allo scopo di approfondire la problematica relativa ai massimali di risarcimento.

L'onorevole Guido Bernardi, relatore facente funzioni, ha facoltà di riferire in merito.

GUIDO BERNARDI, *Relatore f.f.* Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente era rimasta in sospeso la definizione dell'ammontare del risarcimento, per chilogrammo di peso lordo, dovuto dai vettori per perdita o avaria delle cose trasportate, salvo diversa pattuizione fra i contraenti. Su questo punto, erano state avanzate diverse proposte: l'accordo raggiunto prevede un risarcimento minimo di 12 mila lire al chilogrammo perduto od avariato, ed io mi auguro che questa previsione possa ottenere il consenso di tutti i gruppi.

Inoltre, rendo noto che, valutando le richieste degli autotrasportatori di passeggeri, d'accordo con il collega Ridi ho ritenuto opportuno predisporre un articolo aggiuntivo, che è del seguente tenore: « L'ammontare del risarcimento dei danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico o dagli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non può essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202 ». Questa norma tende ad omologare il trasporto di cose su strada al trasporto marittimo ed aereo.

Mi chiedo poi (mi dispiace che non sia presente il collega Ridi, ma vi sono comunque altri membri del suo gruppo) se sia possibile integrare tale articolo aggiuntivo inserendovi un comma concernente il risarcimento a passeggeri trasportati (nel caso di danni subiti da passeggeri trasportati da parte degli autobus, evidentemente, subentra la normativa concernente la responsabilità civile). Questa disposizione potrebbe essere del seguente tenore: « Il risarcimento per i passeggeri trasportati non può superare i limiti di garanzia previsti dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ». Anche in questo caso, si tratterebbe di equiparare alla normativa sul trasporto aereo e marittimo quella concernente il trasporto dei passeggeri sugli autobus di linea e non di linea. Oggi,

infatti, qualora un passeggero desideri stipulare un'assicurazione aggiuntiva a quella minima richiesta per tutte le compagnie di trasporto aereo dalla legge n. 990, può farlo, ma, in ogni caso, la sua assicurazione non supera i limiti previsti dalla normativa citata, che obbliga i vettori ad una forma di garanzia collettiva entro certi valori che vengono aggiornati di anno in anno. E questo è logico.

Pertanto, se la Commissione è d'accordo, chiedo che la stessa misura sia adottata anche per il trasporto effettuato tramite veicoli destinati ad uso pubblico ed autobus per uso privato, in modo da completare tutto il ventaglio delle possibilità del trasporto merci.

FAUSTO BOCCHI. Noi condividiamo in parte le questioni sollevate dal relatore e, allo scopo di evitare ulteriori ritardi nell'approvazione della normativa, dichiariamo di aderire alle proposte che egli ha formulato circa i massimali di risarcimento.

Sarà per altro opportuno - mi rivolgo al sottosegretario - che anche dopo l'approvazione del testo in esame, il Governo ponga in modo corretto ed organico la sua attenzione sulla problematica suscitata da questi provvedimenti, i quali hanno un'incidenza notevole sul costo dei trasporti per gli oneri assicurativi che vettori, utenti ed operatori del settore debbono assumere in base ad essi.

Dico questo, onorevole sottosegretario, perché ancora una volta dobbiamo rilevare l'inadempienza - vorrei dire l'assenza - del Governo sul piano dell'iniziativa legislativa. Io comprendo l'importanza dell'iniziativa legislativa parlamentare (tra l'altro, sono firmatario di una proposta di legge presentata dal gruppo comunista) in materia, ma, accanto a questa, debbo constatare l'assenza del Governo su una serie di problemi che non sono poi tanto marginali proprio per le conseguenze economiche indotte su tutto il sistema dei trasporti.

Usciamo da una conferenza nazionale nel corso della quale sono state riportate cifre iperboliche, sono state fatte promesse e alimentate illusioni che ci auguriamo non restino tali. A mio avviso, il mezzo migliore per « mettere i piedi nel piatto » - come diceva un ministro - e scendere dalle nuvole è quello di concretizzare alcune questioni, affinché i trasporti possano assolvere a quella funzione fondamentale di sviluppo economico loro propria, senza alcuna limitazione di fondi.

Conveniamo sull'opportunità di giungere all'approvazione della presente proposta di legge con l'indicazione della cifra proposta dal relatore; viceversa, pur favorevoli all'approvazione dell'articolo aggiuntivo, esprimiamo profonde riserve in merito all'ultimo comma dell'articolo stesso, in quanto reputiamo non corretto legislativamente inserire in uno stesso dispositivo la disciplina relativa al bagaglio a mano o consegnato e alle persone. Riteniamo, altresì, preoccupante il voler affrontare un problema di questo genere in questa sede, quando la questione investe gli aspetti più generali della sicurezza del trasporto e dei costi relativi.

Anche in considerazione del tempo limitato a nostra disposizione, dovendo presto sospendere la seduta a causa dei lavori in Assemblea, invitiamo il relatore a non insistere nella presentazione di quel comma e dichiariamo, viceversa, di concordare sulla parte rimanente.

Invitiamo, inoltre, il Governo a precisare le sue posizioni e ad assumere un impegno di controllo e di verifica in ordine a tali questioni; occorre, infatti, evitare il trascorrere di tempi eccessivamente lunghi, considerato l'incremento del costo della vita legato all'inflazione e, in particolare, dei trasporti, nonché gli oneri generali, fiscali e materiali.

Invitiamo, dunque, il Governo ad una certa attenzione nel predisporre tempestivamente i necessari aggiustamenti. Temo, infatti, che con l'approvazione di questo provvedimento si pecchi in certa misura di pressoppochismo, trascurando le reali esigenze esistenti in questo settore. Desidero, in altri termini, sottolineare che la nostra adesione è condizionata dal complesso di considerazioni che ho fin qui esposto.

GUIDO BERNARDI, *Relatore ff.* Dichiaro di non avere alcuna difficoltà a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo da me presentato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Desidero anzitutto tranquillizzare l'onorevole Bocchi circa lo impegno che il Governo intende assumere in ordine ai problemi evidenziati, in modo tale che il settore considerato sia in grado di svolgere la sua funzione di volano dello sviluppo dell'economia; l'incidenza del costo dei trasporti su quello delle merci, infatti, è tale da richiedere un intervento quanto mai tempestivo. D'altra parte, credo non possa essere negato che il Governo ha già compiuto negli ultimi mesi numerosi passi, mentre altri vengono preannunciati per un prossimo futuro.

In merito al provvedimento di cui stiamo discutendo, desidero precisare che su questa materia, pur importante, l'iniziativa governativa è mancata poiché era già intervenuta quella parlamentare. Il Governo viene spesso imputato di una eccessiva intraprendenza e di voler prevaricare l'attività del Parlamento, considero, pertanto, singolare l'aver criticato la sua condotta in questa occasione, essendosi rimesso all'iniziativa parlamentare, avendo concordato sulla stessa e avendo sollecitato una rapida approvazione della proposta di legge in esame.

Per quanto concerne l'aspetto relativo alla determinazione del massimale, la posizione del Governo è nota: ritenendo che non debbano essere fatti regali a nessuno con un ulteriore appesantimento degli oneri a carico del vettore, abbiamo proposto un risarcimento non superiore alle 10 mila lire per chilogrammo. Tuttavia, poiché la misura proposta di 12 mila lire non è lontana da quella formulata dal Governo, mi rimetto alla volontà dei gruppi e alla decisione che verrà assunta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può superare il massimale previsto dall'articolo 13, numero 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 10.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

Gli onorevoli Guido Bernardi e Ridi hanno presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

Al penultimo rigo dell'articolo unico, sostituire alla cifra: « 10.000 » *la cifra di*: « 12.000 ».

1. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo unico con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Guido Bernardi e Ridi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

L'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e dagli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non può essere superiore

a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo della legge 16 aprile 1954, n. 202.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore ha proposto il seguente titolo del testo unificato: « Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate» .

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Bernardi Guido ed altri (756); Ridi e Bocchi (2576); Potì ed altri (2598) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate » (756-2576-2598):

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Becchetti, Bernardi Guido, Bocchi, Bubbico, Cannelonga, Cazora, Ciancio, Cominato, Gradi, Grippo, Grottola, La Penna, Ligato, Lucchesi, Pernice, Picano, Potì, Proietti, Quieti, Riccardi, Ridi, Ronzani, Russo Ferdinando, Sanguineti, Stegagnini.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO